

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2612

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AIRAUDO, PLACIDO**

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri  
del Parlamento e i loro collaboratori

*Presentata l'8 agosto 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già nella XVI legislatura il tema della regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari era stato oggetto di discussione portando all'approvazione di un testo da parte della Camera dei deputati, il cui esame al Senato si era interrotto a causa della fine della legislatura.

A differenza di quanto avviene sia nel Parlamento europeo, sia nei Parlamenti di altri Stati membri dell'Unione europea, il nostro Paese manca di una disciplina complessiva che regoli i rapporti di lavoro tra i parlamentari e i loro collaboratori. Le soluzioni individuate nei Parlamenti europei hanno contenuti non omogenei.

L'intervento legislativo in esame si propone di eliminare alcuni elementi di discrezionalità esistenti in questa tipologia di rapporti di lavoro, che troppe volte

hanno finito per sfavorire la parte contraente più debole, con il rischio di creare vere e proprie sacche di illegalità anche nel Parlamento.

La proposta di legge prevede innanzitutto che il rapporto di lavoro tra parlamentare e collaboratore, per le attività connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari, è di carattere fiduciario, ha una durata commisurata a quella della legislatura e, salvo diverso accordo delle parti, può essere rinnovato. Per quanto riguarda la disciplina del recesso, si prevede che nel caso in cui venga stipulato un contratto di lavoro subordinato trova applicazione l'articolo 2118 del codice civile, che prevede il recesso *ad nutum*, ossia il libero recesso delle parti, fatto salvo l'obbligo di preavviso non inferiore a trenta giorni; nel caso di rapporto di lavoro non subordinato il

recesso è invece rimesso alla disciplina contrattuale tra le parti.

Il rapporto di lavoro si instaura unicamente fra parlamentare e collaboratore, con esclusione di qualsiasi rapporto lavorativo tra quest'ultimo e le amministrazioni delle Camere, e le relative controversie sono devolute al giudice ordinario.

Per quanto concerne gli aspetti economici, la proposta di legge prevede che gli Uffici di Presidenza delle Camere definiscano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori e dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione. La retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi definiti dai contratti o dalla legge per la natura o la tipologia di attività concordata tra le parti. In caso di contratti che prevedano lo svolgimento di attività non riconducibili a una sola tipologia contrattuale, si applicano i minimi stabiliti per l'attività di contenuto più qualificato. Nei rapporti di lavoro non subordinati la retribuzione non può risultare inferiore ai minimi stabiliti dai contratti per le equivalenti mansioni svolte con contratto di natura subordinata, commisurati all'orario delle prestazioni concordate tra le parti. Ciascun parlamentare può stipulare contratti con uno o più collaboratori nei limiti delle somme destinate a tale finalità dagli Uffici di Presidenza. Al di fuori di

tali limiti ciascun membro del Parlamento può avvalersi di ulteriori collaboratori con retribuzione e oneri fiscali e contributivi a proprio esclusivo carico. A tali ulteriori collaboratori si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 nel caso in cui essi siano autorizzati ad accedere ai locali di pertinenza delle Camere. La Camera di appartenenza provvede a decurtare le somme anticipate dal trattamento spettante al parlamentare.

Nel caso in cui il contratto di collaborazione venga stipulato con il coniuge o parenti o affini entro il secondo grado il parlamentare provvede da sé a gestire il rapporto contrattuale, incluso l'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali.

Per quanto attiene alle attività del collaboratore, si prevede che l'amministrazione vigili sulla compatibilità della forma contrattuale scelta con l'attività svolta, sul fatto che le attività indicate nel contratto siano effettivamente connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari e sul rispetto dei minimi contrattuali o di legge stabiliti per la retribuzione. Inoltre, gli Uffici di Presidenza possono dettare ulteriori condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori. Il ruolo degli Uffici di Presidenza risulta fondamentale nell'attività di monitoraggio e controllo dell'adeguamento dei contratti alle previsioni stabilite per legge e per regolamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Collaboratori parlamentari).*

1. I membri del Parlamento possono essere assistiti, per le attività connesse al proprio mandato, da collaboratori da loro liberamente scelti tra personale esterno alle amministrazioni delle Camere, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

## ART. 2.

*(Disciplina del rapporto di lavoro e normativa applicabile).*

1. Il rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori, per le attività connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari, ha natura fiduciaria ed è fondato sull'accordo delle parti. In caso di stipulazione di contratto di lavoro subordinato, per il recesso dal contratto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2118 del codice civile, con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nei rapporti di lavoro non subordinato il recesso è disciplinato dal contratto individuale stipulato tra le parti.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti concernenti i rapporti di lavoro di cui al comma 1 hanno durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati. Gli stessi contratti si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato del membro del Parlamento rispetto alla conclusione della legislatura. I membri del Parlamento, ove intendano avvalersi dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, non possono stipulare contratti di lavoro ai sensi del presente articolo con il coniuge ovvero con propri parenti o affini entro il secondo grado.

3. I rapporti di lavoro di cui alla presente legge non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui alla presente legge è competente l'autorità giudiziaria ordinaria.

### ART. 3.

#### *(Retribuzione dei collaboratori parlamentari).*

1. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, tenendo presente l'esigenza che la nuova disciplina entri in vigore fin dall'inizio della XVIII legislatura, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione del collaboratori, nonché dei relativi oneri fiscali e previdenziali, da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata alla verifica della regolarità del contratto, all'erogazione della retribuzione, al versamento degli oneri fiscali e previdenziali in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri amministrativi accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere.

2. La retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge per la natura o la tipologia di attività concordata tra le parti. In caso di contratti che prevedano lo svolgimento di attività non riconducibili a una sola tipologia contrattuale, si applicano i minimi stabiliti per l'attività di contenuto più qualificato. Nei rapporti di

lavoro non subordinato, la retribuzione non può risultare inferiore ai minimi stabiliti dai contratti per le equivalenti mansioni svolte con contratto di natura subordinata, commisurati all'orario delle prestazioni concordate tra le parti.

3. La Camera di appartenenza vigila affinché le attività indicate nel contratto di lavoro siano connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari, la tipologia contrattuale prescelta dalle parti risulti compatibile e coerente con l'attività svolta e i minimi contrattuali o di legge stabiliti per la retribuzione siano rispettati.

4. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, d'intesa tra loro, possono altresì dettare ulteriori condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori presso le sedi e gli uffici del Parlamento.

5. Fatta salva la facoltà di stipulare contratti con uno o più collaboratori nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 1, oltre tali limiti ciascun membro del Parlamento può avvalersi di ulteriori collaboratori con retribuzione e oneri fiscali e contributivi a proprio esclusivo carico. A tali ulteriori collaboratori si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui all'articolo 2 e al presente articolo nel caso in cui essi siano autorizzati ad accedere ai locali di pertinenza delle Camere. La Camera di appartenenza provvede a decurtare le somme anticipate dal trattamento spettante al parlamentare interessato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0024600\*